



CITTA' DI SAN DONA' DI PIAVE

*(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con
medaglia d'Argento al Valor Militare)*

Settore IV°
Servizio Farmacia Comunale



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI
VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE GESTITA IN ECONOMIA DAL COMUNE DI
SAN DONA' DI PIAVE. - PERIODO GENNAIO 2016 – DICEMBRE 2018
CIG: 6503282613

Art. 1. Oggetto della fornitura

Oggetto del presente capitolato d'oneri è la fornitura continuativa di tutte le specialità medicinali per uso umano e per uso veterinario, reperibili nel normale ciclo distributivo, di farmaci generici, dei farmaci di cui al prontuario della distribuzione diretta (P.H.T.) per conto delle aziende A.U.L.S.S. (D.P.C.), SOP e OTC, omeopatici, di parafarmaci in genere (dietetici per bambini e adulti, integratori, cosmetici, prodotti per l'igiene e la medicazione, sostanze per preparazioni magistrali, preparazioni galeniche, dispositivi medici, per diabetici e per incontinenti, ecc.), di presidi medico-chirurgici, sanitari, e di tutti i prodotti comunque occorrenti per il normale approvvigionamento e funzionamento della Farmacia Comunale situata in Via Venezia n. 5 – 30027 San Donà di Piave (Ve).

Connessi alla fornitura di cui sopra dovranno inoltre essere garantiti alcuni servizi connessi che verranno meglio specificati nei successivi articoli.

L'ente, nella persona del Responsabile della Farmacia Comunale, chiederà prioritariamente alle ditte aggiudicatrici la fornitura, alle condizioni del presente capitolato, di tutti i prodotti farmaceutici necessari alla farmacia comunale riservandosi, nell'ottica di garantire agli utenti il miglior servizio possibile, di effettuare acquisti diretti a condizioni economicamente vantaggiose, senza che le ditte aggiudicatrici nulla possano pretendere.

Ai fini della valutazione dell'entità della fornitura si fornisce il seguente quadro riassuntivo contenente l'incidenza dei vari prodotti:

Tipologia della fornitura		Incidenza percentuale – ponderazione –
A	Specialità medicinali classificate nelle fasce A e C	60%
B	Specialità medicinali a denominazione generica classificate in fascia A	10%
C	Specialità medicinali a denominazione generica classificate in fascia C	10%
D	Farmaci da banco (OTC), farmaci da vendersi senza obbligo di prescrizione (SOP)	10%
E	Parafarmaci, cosmetici, medicinali omeopatici e veterinari, fitoterapici e dietetici ecc.	10%
Totale		100%

Art. 2. Durata del contratto

Il contratto avrà durata di 36 (trentasei) mesi e decorrerà presumibilmente da gennaio 2016, compatibilmente con la conclusione del procedimento di aggiudicazione.

In caso di mancata aggiudicazione dell'appalto in tempo utile per la sopraccitata decorrenza, lo stesso avrà decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione, ferma restando la durata triennale.

In ogni caso la cessazione del contratto opera alla data di scadenza senza necessità di preventiva disdetta da parte dell'ente.

Se alla scadenza del termine del contratto, anche eventualmente ripetuto, il Comune non avrà provveduto ad affidare la fornitura per il successivo periodo, i contraenti saranno tenuti a prorogarlo fino a sei mesi alle medesime condizioni.

Le ditte aggiudicatrici saranno tenute ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal contratto e dal capitolato.

Nel caso si presentasse la necessità di dare avvio alla fornitura, il Comune potrà richiedere l'esecuzione del contratto in via d'urgenza secondo quanto disposto dal comma 9 dell'art. 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 3. Importo dell'appalto

L'ammontare complessivo contrattuale della fornitura triennale e dei servizi connessi è previsto in euro 1.950.000,00 (unmilionenovecentocinquantamila/00).

La fornitura sarà aggiudicata per il 70% al miglior offerente e per il 30% al secondo miglior classificato.

Considerando anche l'eventuale proroga tecnica di cui al precedente art. 2, il valore complessivo presunto della procedura è pari a euro 2.275.000,00 (duemilioniduecentosettantacinquemila/00).

Detti importi hanno un valore indicativo, potendo variare in più o in meno nel periodo di validità del contratto in relazione alla richiesta di mercato, senza che le ditte aggiudicatrici possano sollevare eccezioni e pretendere indennizzi.

La stipulazione dei contratti per i valori di cui sopra non vincola in alcun modo il Comune ad esaurire gli importi massimi contrattuali, ed in caso di mancato raggiungimento degli importi sopra indicati, nulla è dovuto a qualsiasi titolo alle imprese aggiudicatrici.

Per il presente appalto non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, terzo comma, del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero).

Art. 4. Interazioni organizzative

1. Prima dell'avvio dell'appalto, l'appaltatore individua un recapito organizzativo presso il quale attiva un collegamento telefonico e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento delle forniture. Presso il suddetto recapito sono indirizzate le comunicazioni che il Comune intenda far pervenire all'appaltatore, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia. L'appaltatore individua un responsabile che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e Comune e che rappresenti per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione della fornitura.

2. L'appaltatore si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità delle forniture offerte. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al referente dell'Amministrazione che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di forniture pubbliche.

3. In relazione alle interazioni organizzative necessarie per assicurare la corretta esecuzione del contratto relativo al presente appalto, l'Amministrazione individua quale referente organizzativo un Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato ai sensi dell'art. 300 del DPR 207/2010.

Art. 5. Condizioni generali di fornitura e limitazione di responsabilità

Sono a carico delle ditte aggiudicatrici, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi in oggetto, nonché ad ogni

altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Le ditte aggiudicatrici si obbligano ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra restano ad esclusivo carico dei soggetti aggiudicatari, senza che gli stessi possano avanzare pretese di compensi a qualsiasi titolo.

Le ditte aggiudicatrici si impegnano espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Art. 6. Caratteristiche generali dei prodotti

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'immissione in commercio e all'uso; dovranno inoltre rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

In particolare i medicinali dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.

Tutti i farmaci e parafarmaci, all'atto della consegna, dovranno essere dotati di fustello ottico e, ove richiesto dalle norme vigenti, dovranno riportare sulla confezione il prezzo al pubblico in euro e per unità di misura, ed inoltre il lotto di produzione e le date di preparazione e di scadenza.

Tutti i farmaci e parafarmaci dovranno avere una data di scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla data di avvenuta consegna, salvo prodotti urgenti e difficilmente reperibili e/o prodotti particolari. In questo caso, gli eventuali prodotti aventi scadenza inferiore ai 12 mesi dovranno essere segnalati con annotazione sulla bolla o mediante segnalazione.

Ogni ditta aggiudicataria dovrà garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente al trasporto, consegna e conservazione di tutti i prodotti oggetto delle presente procedura di gara.

In particolare le consegne dei farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite dovranno essere effettuate osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i., compresa la catena del freddo.

Le ditte aggiudicatrici dovranno inoltre attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del D.Lgs. n. 193/2007 e s.m.i..

Art. 7. Modalità di esecuzione della fornitura

Le ditte aggiudicatrici dovranno garantire la fornitura di tutte le specialità di cui all'art. 1 del presente capitolato nonché i servizi accessori di cui al successivo articolo 9.

Il Responsabile della Farmacia Comunale procederà alla trasmissione degli ordini alla prima ditta aggiudicataria (70%) la quale, come sotto meglio specificato, sarà tenuta a comunicare, in tempo reale, le eventuali voci mancanti.

Gli articoli mancanti saranno conseguentemente ordinati alla seconda ditta aggiudicataria (30%) per la quale sussiste il medesimo obbligo di comunicazione delle eventuali voci mancanti.

In caso di ulteriori voci mancanti il Responsabile della Farmacia Comunale, al fine di garantire il regolare approvvigionamento dei farmaci necessari, provvederà ad effettuare acquisti diretti presso altri rivenditori previa verifica delle condizioni economiche praticate e senza che le ditte aggiudicatrici nulla possano pretendere.

I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno sia tramite il sistema informatico della Farmacia Comunale sia mediante comunicazioni telefoniche che via fax.

Ad entrambe le ditte aggiudicatrici è richiesto:

- a) di effettuare presso la sede della Farmacia Comunale fino a tre consegne giornaliere dal lunedì al venerdì ed una consegna nella giornata del sabato. In caso di turnazione dovranno essere altresì garantite una ulteriore consegna il sabato ed una la domenica o i festivi;

- b) di effettuare le consegne di cui al precedente punto a) a farmacia aperta, negli orari indicati nella tabella seguente, salvo diverso accordo con il Responsabile della Farmacia Comunale:

APERTURA ORDINARIA		TURNAZIONE			
dal lunedì al venerdì		sabato	sabato		domenica o festivi
8.30 – 9.00	15.30 – 16.00	8.30 – 9.00	8.30 – 9.00	15.00 – 16.00	entro le 9.30

- c) di effettuare tutte le consegne franche di ogni spesa di trasporto e imballo, anche per minime quantità, e con la precisazione che la merce viaggia a cura, spese e rischio del fornitore;
- d) di comunicare, in tempo reale, le voci mancanti, con gli stessi mezzi utilizzati per la trasmissione degli ordini (sistema informatico, telefono, fax);
- e) di tenere un servizio di segreteria telefonica, attivo 24 ore al giorno, presso i magazzini di riferimento;
- f) di trasmettere nel tempo più breve i telegrammi del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo riguardanti revoche, sospensioni, ritiri e sequestri;
- g) di effettuare entro due ore dalla consegna, senza oneri aggiuntivi per l'ente, il cambio di un farmaco non corrispondente all'ordinato, per errore del fornitore, e ritenuto urgente dal Responsabile della Farmacia;
- h) di accettare le restituzioni delle specialità medicinali e dei parafarmaci ordinati alla ditta aggiudicataria entro 30 giorni dalla consegna e di emettere le relative note di accredito;
- i) di garantire, nei casi di accertata urgenza, ed in via eccezionale, la consegna anche di un solo farmaco, entro tre ore dalla richiesta, senza ulteriori oneri per l'ente;
- j) di informare il Responsabile della Farmacia Comunale sui prodotti che in magazzino sono sottoscorta e/o per i quali si preveda un ritardo nelle consegne da parte della ditta produttrice (probabili futuri mancanti);
- k) di fornire il listino dei prodotti a magazzino e delle offerte su supporto informatico compatibile col sistema di gestione della farmacia (attualmente Wingsfar);
- l) di comunicare regolarmente via internet (o altri sistemi caricabili telematicamente compatibili col sistema della farmacia) le variazioni dei prezzi di cui al punto precedente (al netto dell'i.v.a.) e delle offerte speciali o promozionali in atto;
- m) di permettere lo scarico delle bolle elettroniche ed il relativo carico dei prodotti consegnati nel sistema informatico della farmacia (programma attuale Wingsfar);
- n) di produrre mensilmente una rendicontazione riassuntiva degli acquisti suddividendo tra specialità medicinali ad uso umano classi A e C, equivalenti, OTC, SOP, specialità medicinali uso veterinario, specialità omeopatiche e parafarmaci e altro;
- o) di esibire, su richiesta del Responsabile della Farmacia Comunale, le fatture di acquisto dei medicinali OTC, SOP, equivalenti, omeopatici e parafarmaci ordinati dalle stesse, per consentire la verifica della corretta applicazione delle condizioni offerte.

Atteso che il Comune svolge servizio di pubblica utilità, tutte le operazioni connesse all'esecuzione della fornitura in oggetto dovranno avere priorità assoluta su tutte le altre, soprattutto in caso di crisi del mercato o, in genere, di scarsità del prodotto.

In caso di agitazioni sindacali e/o scioperi di categoria, entrambe le ditte aggiudicatarie dovranno comunque assicurare la consegna dei farmaci in fascia "A" e "C" o considerati urgenti a giudizio insindacabile del Responsabile della Farmacia.

Art. 8. Condizioni di miglior favore in occasione di vendite promozionali

Le ditte aggiudicatarie sono tenute a riconoscere all'ente eventuali condizioni migliorative, rispetto a quelle di aggiudicazione, praticate in caso di vendite promozionali e/o offerte speciali attuate, anche per brevi periodi, in favore di clienti diversi dalla Farmacia Comunale e riguardanti alcuni o tutti i prodotti oggetto del presente appalto.

Art. 9. Servizi accessori a carico delle ditte aggiudicatarie

Le ditte aggiudicatarie della fornitura sono tenute a garantire, a titolo gratuito, i seguenti servizi accessori:

- a) un servizio di informazione su ritiri, sospensioni, revoche, sequestri e/o variazioni di farmaci etici e specialità medicinali ed altri prodotti commerciali, variazioni di prezzo, nuove specialità o nuovi prodotti in commercio, schede tecniche dei nuovi prodotti, circolari Ministeriali e Regionali, aggiornamenti della Tariffa Provinciale e Regionale, provvedimenti legislativi e regolamentari, ecc.;
- b) la prenotazione di nuovi prodotti, l'invio e utilizzo di materiale divulgativo e pubblicitario come cartelloni, opuscoli illustrativi, espositori, l'invio di campioni gratuiti ridotti e di omaggi per la clientela nonché ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite;
- c) un servizio di ritiro prodotti resi invendibili per effetto di provvedimenti assunti dalle competenti autorità, anche in pendenza di variazione di composizione e di confezione e di quanto riportato nel foglietto illustrativo;
- d) la partecipazione gratuita del personale della Farmacia Comunale alle iniziative di formazione che le ditte stesse promuovono o gestiscono;
- e) effettuare con oneri a proprio carico le operazioni necessarie al collegamento del sistema di gestione della farmacia Wingsfar con quelli propri.

Le ditte aggiudicatarie si impegnano a ritirare, almeno due volte l'anno e con riferimento alle forniture da ciascuna effettuate, i prodotti farmaceutici e parafarmaceutici scaduti, revocati od avariati o comunque non più vendibili non soggetti a reso ASS.INDE e le merci non movimentate relativamente a confezioni ancora vendibili.

Art. 10. Eventi eccezionali

Ferme restando le condizioni minime di cui all'articolo 7, in caso di calamità, epidemie, pandemie, disastri naturali o accidentali oppure in caso di altri eventi eccezionali, ogni ditta aggiudicataria sarà obbligata ad aumentare le consegne giornaliere stabilite contrattualmente di ulteriori 2 (due) unità, con le modalità che saranno definite di comune accordo con il Responsabile della Farmacia Comunale.

Art. 11. Forniture in economia

Il Comune si riserva, nell'ottica di garantire agli utenti il miglior servizio possibile ed a proprio insindacabile giudizio, di effettuare acquisti diretti presso le ditte produttrici o presso fornitori diversi dagli aggiudicatari del presente appalto.

Art. 12. Personale impiegato

Le ditte aggiudicatarie hanno l'obbligo di organizzare la gestione della fornitura con tutto il personale ed i mezzi che si rendessero necessari a garantire il regolare funzionamento e la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, impiegando adeguate figure professionali.

Nell'esecuzione della fornitura in oggetto, le ditte aggiudicatarie si impegnano ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, nazionale e locale, per i dipendenti delle imprese del settore, in vigore nel tempo e luogo in cui si svolgerà l'affidamento.

Al personale impiegato dovranno inoltre essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni.

Art. 13. Prezzi di fornitura e revisione

Agli effetti della fatturazione il prezzo applicato per ciascun prodotto sarà quello vigente alla data di ogni singolo ordine.

Le percentuali (di sconto e di ricarico) offerte in sede di gara resteranno invariate per tutta la durata del contratto.

Art. 14. Modalità di emissione dei documenti di trasporto e fiscali

I documenti di trasporto, le fatture e le note di credito, emessi nel rispetto della normativa fiscale vigente, dovranno essere intestate a: Comune di San Donà di Piave – Farmacia Comunale – Via Venezia 5 – 30027 San Donà di Piave (Ve) – Partita I.V.A. 00397210279.

Le fatture e le relative note di credito dovranno essere emesse mensilmente, in via posticipata, sulla base delle forniture effettuate nel mese di riferimento.

I documenti di trasporto dovranno contenere non solo i riferimenti dell'ordine, ma contenere l'indicazione del CIG, dato obbligatorio che consente all'ufficio preposto all'emissione regolare delle fatture.

Per ogni articolo le fatture dovranno riportare le seguenti informazioni:

- il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione di ogni articolo;
- il prezzo al pubblico iva esclusa;
- la percentuale iva applicata,
- il prezzo al pubblico iva inclusa;
- la percentuale di sconto applicata al Comune.

Come previsto al precedente articolo 13 i prezzi dei vari prodotti dovranno riferirsi al momento dell'ordine e non al momento dell'emissione della fattura.

La fatturazione dei farmaci veterinari e delle sostanze stupefacenti dovrà sempre essere effettuata separatamente da quella degli altri prodotti forniti.

Le fatture saranno verificate per la regolarità dell'esecuzione da parte del Responsabile della Farmacia Comunale, che avrà l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto.

Al Direttore dell'esecuzione del contratto spetta l'emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. n. 207/2010.

Il direttore dell'esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei beni consegnati, secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 312 e segg. del DPR n. 207/2010. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come data di accettazione dei beni con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel documento, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili.

In caso in cui si rilevi una difformità qualitativa o quantitativa dei beni consegnati, il responsabile della farmacia invierà una segnalazione scritta alla ditta fornitrice attivando le pratiche di reso.

Le ditte aggiudicatrici si impegnano a ritirare ed a sostituire, senza alcun addebito, entro tre giorni dal ricevimento della segnalazione la merce non conforme concordando con la farmacia le modalità di ritiro e sostituzione, in ogni caso da effettuare nell'orario di apertura della farmacia in vigore al momento.

Entro 5 (cinque) giorni dalla sua sottoscrizione, il certificato sarà trasmesso per la sua accettazione alla ditta aggiudicataria, che dovrà renderlo firmato nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. La mancata restituzione del certificato nel termine sopra indicato interrompe i termini di pagamento della/e corrispondente/i fattura/e.

Art. 15. Pagamenti

Le forniture eseguite regolarmente saranno ammesse al pagamento.

Ai fini della corretta liquidazione ai sensi del disposto dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, tutte le fatture dovranno riportare gli estremi del provvedimento di affidamento, il numero di impegno ed il C.I.G.

In mancanza l'ente non potrà procedere al pagamento ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014.

Le fatture saranno liquidate e pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento al protocollo dell'ente, salvo diverso accordo tra le parti, e solo dopo l'acquisizione:

1. del D.U.R.C., attestante l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale. L'acquisizione da parte dell'ente del documento in questione è condizione essenziale per il regolare pagamento delle fatture;
2. del certificato di verifica di conformità di cui al precedente articolo, regolarmente controfirmato per accettazione dalla ditta aggiudicataria.

Le eventuali contestazioni sulla resa del servizio e la mancata acquisizione della documentazione di cui sopra, interrompono i termini di pagamento delle fatture.

Art. 16. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al predetto art. 3 della legge 136/2010 il presente affidamento si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Le ditte aggiudicatrici sono tenute, altresì, a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni ogni variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto.

Art. 17. Subappalto

E' consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, il subappalto di parte della fornitura in oggetto, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

In tal caso l'impresa partecipante dovrà indicare nell'offerta la parte e quota della fornitura che intende subappaltare a terzi, la quale non potrà essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

In caso di subappalto il pagamento al subappaltatore avverrà tramite la ditta aggiudicataria nel rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui al precedente articolo 15.

Art. 18. Divieto di cessione del contratto

E' fatto espresso ed assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere in tutto o in parte il contratto.

Nei casi di cessione, trasferimento, trasformazione, fusione o scissione dell'impresa troverà applicazione il disposto dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le cessioni, anche parziali, dei crediti derivanti dal servizio in oggetto potranno essere effettuate con le modalità fissate dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 19. Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti la ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva secondo le modalità previste dall'art. 113 del D.lgs 163/2006 s.m.i. pari al 10% dell'importo di aggiudicazione.

Lo svincolo della cauzione avverrà secondo le disposizioni dell'art. 113 comma 3 e 5 del D.lgs 163/2006 s.m.i..

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 20. Controlli

L'ente si riserva di effettuare e di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza di quanto fornito da ciascuna ditta aggiudicataria alle prescrizioni del presente capitolato e del relativo contratto.

L'ente farà pervenire per iscritto, alla ditta aggiudicataria, le osservazioni e/o le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la ditta dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non provveda, entro i termini assegnati, agli adeguamenti necessari o ad inviare le eventuali controdeduzioni, l'ente provvederà all'applicazione di quanto previsto al successivo articolo 21.

Art. 21. Penalità

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, salvo i casi di forza maggiore, le ditte aggiudicatrici potranno incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità dell'infrazione accertata.

In particolare la ditta è soggetta a penalità:

- a) *nel caso in cui la consegna o la sostituzione, in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi del precedente art. 13, sia effettuata con un ritardo, non giustificato da cause di forma maggiore, superiore ad un'ora rispetto ai termini stabiliti:* sanzione da applicarsi nella misura corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine, con un minimo di euro 50,00 (cinquanta);
- b) *nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa:* sanzione da applicarsi nella misura corrispondente al 10% del valore globale dell'ordine, con un minimo di euro 100,00 (cento).

Il mancato rispetto degli obblighi contrattuali e la conseguente applicazione delle penalità verrà notificato alla ditta interessata a mezzo pec, fissando un termine per la produzione di eventuali controdeduzioni. Decorso il termine assegnato senza che la ditta abbia prodotto opposizione oppure nel caso che le giustificazioni addotte non vengano accolte, si procederà alla quantificazione dell'importo della sanzione ed alla comunicazione delle modalità di corresponsione.

L'ente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla ditta aggiudicataria per l'esecuzione della fornitura, previa emissione da parte della ditta di nota di credito pari all'importo contestato, oppure, in caso di crediti insufficienti, avvalersi sulla cauzione, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 22. Inadempimenti, risoluzione e recesso dal contratto

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili alla tipologia di fornitura stessa. Il giudizio sull'accettabilità di un prodotto sarà riservato al Responsabile della Farmacia Comunale. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, avrà diritto di ottenere l'immediata sostituzione della merce, a spese del fornitore, compreso l'eventuale risarcimento dei danni.

La risoluzione del contratto di appalto potrà avvenire:

- per mutuo consenso delle parti;
- per inadempienza di una della parti.

Il Comune, in particolare, ha diritto di risolvere il contratto, senza pregiudizio di ogni azione di rivalsa per il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:

- abbandono dell'appalto, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali;
- inosservanza di uno o più impegni contrattuali assunti;
- in caso di frode o fallimento;
- in caso di cessione non autorizzata in tutto o in parte del presente contratto;
- per ogni altra inadempienza che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto.

Quando il Responsabile della Farmacia Comunale accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione in merito. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Responsabile della Farmacia Comunale formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto. Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Responsabile della Farmacia Comunale curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

Qualora il fornitore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, il Comune si rivarrà sul deposito cauzionale prestato a titolo di risarcimento del danno.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine della fornitura, per motivi di pubblico interesse. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'appaltatore;
- un decimo dell'importo della fornitura non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 23. Stipula del contratto e spese contrattuali

Il contratto di appalto in oggetto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa.

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, scritturazione, bolli e registrazione del contratto stesso, sono a carico di ciascuna ditta aggiudicataria.

La stipula del contratto è subordinata alla produzione, nei termini assegnati della cauzione definitiva di cui all'art. 19 del presente capitolato.

La mancata presentazione della cauzione definitiva determinerà la decadenza automatica dall'aggiudicazione, l'escussione della cauzione provvisoria e l'eventuale facoltà per l'ente di procedere allo scorrimento della graduatoria per una nuova aggiudicazione.

Art. 24. Esclusione clausola arbitrale e foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Amministrazione e la ditta aggiudicataria, e che non si siano potute definire in via amministrativa, vengono deferite al giudice ordinario, foro territorialmente competente di Venezia.

Art. 25. Clausola speciale

Qualora intervengano nel corso della durata del contratto fondamentali cambiamenti nella gestione del Servizio Farmacia Comunale e il soggetto che ne ha la gestione diretta non fosse più identificato nel Comune di San Donà di Piave, il nuovo soggetto gestore subentrerà nel contratto di appalto per la parte rimanente, mantenendo le stesse condizioni di prezzo e caratteristiche della fornitura.

Le ditte aggiudicatarie, a loro volta, si impegnano a mantenere le stesse condizioni di vantaggio presenti nel contratto con il Comune di San Donà di Piave.

Parimenti le ditte aggiudicatarie si impegnano a mantenere le condizioni contrattuali anche in caso di trasferimento della Farmacia Comunale a diversa sede nonché a garantire il regolare approvvigionamento, alle medesime condizioni contrattuali, alla eventuale seconda Farmacia Comunale aperta nel corso del periodo di validità contrattuale.

Art. 26. Trattamento dei dati

L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le ditte aggiudicatarie hanno l'obbligo, quindi, di mantenere riservati i dati e le informazioni, comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 27. Variazioni normative

Qualora per effetto di nuove disposizioni normative intervengano variazioni nella ripartizione delle quote di spettanza per la filiera produttiva e distributiva il contratto cesserà di produrre i suoi effetti e l'amministrazione si riserva di procedere ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera c del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, tutto ciò senza che la ditta appaltatrice possa vantare compensi o indennizzi a titolo di mancato guadagno o risarcimento e per qualsiasi altra ragione connessa alla fornitura.